

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGANO, MARINELLO, CAPODICASA, VINCENZO ANTONIO
FONTANA, GRIMALDI, RUVOLO, SCALIA, MANNINO**

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e nei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento

Presentata il 9 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti ricerche della stampa specializzata in materia di qualità della vita e di investimenti degli enti territoriali (comuni e province) hanno dato peso statistico alla percezione di crescente abbandono e di sfilacciamento del corpo sociale che affligge i cittadini delle province siciliane di Caltanissetta, Enna e Agrigento.

Nell'annuale *focus* sulla qualità della vita (*Il sole 24 ore*, 6 dicembre 2010) su 108 province Caltanissetta è al 106° posto, Agrigento al 98° ed Enna all'87°. Quanto, infine, agli investimenti locali per abitante Caltanissetta spende 64 euro, Enna 72 euro e Agrigento 108 euro. Si consideri che il capoluogo primo classificato, Ra-

venna, investe 824 euro l'anno per abitante.

I dati provenienti dalla Banca d'Italia e da istituti di ricerca dimostrano come in particolare l'economia del territorio di Caltanissetta presenti un divario di circa cinquanta punti percentuali rispetto al dato nazionale in materia di produttività, per effetto di una forte presenza di attività sommerse e a causa di un tasso di disoccupazione tre volte più alto rispetto al contesto nazionale (Italia: 6,8; Caltanissetta: 16,6). Studiando l'incidenza del lavoro sommerso sull'occupazione totale, l'Istituto nazionale di statistica ha stimato che nella provincia di Caltanissetta la percentuale di unità di lavoro in nero sul

totale oscilla tra il 14,7 e il 19,3 per cento (dati aggiornati al 2003).

Tutto ciò dà il senso di un profondo degrado e di abbandono delle aree interne della Regione siciliana, con i conseguenti problemi, da un lato, di sviluppo della criminalità organizzata e, dall'altro, di spopolamento, in particolare per quel che riguarda la fuga dei giovani dalle proprie terre d'origine. Non dobbiamo sottovalutare, infine, la diminuzione degli indici demografici di natalità in forte regresso rispetto al passato seppur in lieve « vantaggio » rispetto alla media nazionale: tasso di fecondità totale (TFT) provincia di Caltanissetta: 1,4; TFT Italia: 1,3.

A tale stato di cose intende porre rimedio la presente proposta di legge che, partendo dall'incontrovertibile vantaggio competitivo di essere al centro della regione Sicilia estende, ampliandola e modificandola, la disciplina delle zone franche urbane (ZFU) alla provincia in oggetto e ai comuni limitrofi delle vicine province di Enna e di Agrigento, stabilendo altresì ulteriori interventi a tutela della legalità.

La base normativa per quel che riguarda le ZFU si rinviene nel regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, in materia doganale. In particolare, l'articolo 155 prevede che gli Stati membri possano destinare alcune parti del territorio doganale dell'Unione europea a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi. Nella direttiva è sviluppato il concetto di « coesione territoriale », che non deve intendersi solo come fattore economico e sociale, ma deve essere indissolubilmente collegato ai problemi della sostenibilità, della sicurezza sociale e della qualità della vita.

L'ordinamento italiano disciplina le ZFU con la legge 17 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 340 a 343. Lo scopo delle ZFU è quello di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in aree e in città caratterizzate da degrado urbano e sociale.

Le ZFU sono caratterizzate da alcuni benefici, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e medie imprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Nel testo proposto si riprende, altresì, e si amplia la sperimentazione del *tutor antiracket*, strumento concepito dal Ministero dell'interno per incoraggiare la collaborazione tra lo Stato e le imprese che operano o intendono operare sul territorio e mirato a sostenere lo sviluppo delle imprese esposte a fenomeni di estorsione. Il ricorso a tale strumento, già applicato in via sperimentale nel territorio del comune di Gela, è pensato per rafforzare la presenza istituzionale e la sicurezza nel territorio interessato, condizioni indispensabili per favorire l'incremento degli investimenti.

In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione di un'area di sviluppo agevolata, modellata sulla normativa in materia di ZFU nella provincia di Caltanissetta, con la possibilità che aderiscano ad essa i comuni limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento. L'individuazione delle aree in franchigia è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle amministrazioni comunali e delle aggregazioni imprenditoriali interessate.

L'articolo 2 individua le agevolazioni di cui godranno le imprese che andranno a insediarsi nelle aree individuate: l'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta, decrescente del 10 per cento l'anno per gli anni successivi; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta; l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i primi cinque anni; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribu-

zioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni e decrescente del 10 per cento per gli anni successivi.

L'articolo 3 attribuisce la gestione della zona franca alle amministrazioni comunali competenti per territorio e pone in capo alle stesse la facoltà di agire in associazione tra loro o in convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esso dispone, altresì, che le amministrazioni comunali collaborino con le autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'attuazione dell'apposito piano di tutela della legalità.

L'articolo 4 stabilisce l'avvio di un piano strategico triennale di investimento, su proposta della Regione siciliana, sentite le amministrazioni comunali e le aggregazioni imprenditoriali interessate, volto al potenziamento della portualità commerciale e turistica, della piattaforma logistica

intermodale al servizio delle aree in franchigia, delle vie di comunicazione e delle telecomunicazioni tramite trasmissioni di dati senza fili e comunicazioni a banda larga.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'interno il compito di predisporre un piano per la tutela della legalità volto a debellare le infiltrazioni illegali all'interno della zona franca, a garantire la trasparenza nel settore degli appalti, attraverso attività investigative e informative, e a contrastare, tramite il contributo fondamentale della prefettura - ufficio territoriale del Governo, la criminalità organizzata, in particolar modo quella di stampo mafioso.

Gli articoli 6 e 7, infine, fissano la copertura finanziaria e la disciplina di coordinamento con la normativa vigente dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e nei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento).

1. Nella provincia di Caltanissetta è istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità. All'interno della zona franca le agevolazioni si applicano fino al 31 dicembre 2021, salva proroga, da adottare con il medesimo procedimento previsto per la sua istituzione. I comuni delle province di Enna e di Agrigento che confinano con il territorio della provincia di Caltanissetta possono aderire alla zona franca.

2. Alla delimitazione delle aree interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle amministrazioni comunali e delle aggregazioni imprenditoriali interessate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica delle aree e delle norme regolatorie interne della zona franca è adottata, nei limiti della presente legge, con il procedimento indicato nel comma 2, su iniziativa di ciascuna delle parti coinvolte.

ART. 2.

(Agevolazioni).

1. Alle imprese ubicate nella zona franca sono riconosciuti:

a) l'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'impo-

sta, decrescente del 10 per cento l'anno per gli anni successivi;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta;

c) l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i primi cinque anni;

d) l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni, decrescente del 10 per cento l'anno per gli anni successivi.

2. In materia di limiti all'ingresso per talune tipologie d'impresa si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono essere altresì previste disposizioni per favorire l'accesso alla zona franca delle imprese ad alta intensità di lavoro, di quelle operanti nel settore della tecnologia avanzata, con particolare riguardo al settore dell'energia, nonché delle imprese di trasformazione alimentare dei prodotti della Regione siciliana.

4. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

ART. 3.

(Sportello unico per le imprese e gestione della zona franca).

1. Lo svolgimento delle funzioni di sportello unico per le imprese e la gestione della zona franca sono demandati alle singole amministrazioni comunali competenti per territorio, le quali pos-

sono eventualmente associarsi tra loro, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in convenzione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'amministrazione comunale ha, tra l'altro, il compito di monitorare l'attività delle imprese ubicate nella zona franca e di formulare valutazioni sui costi e sui benefici derivanti dagli insediamenti produttivi. Essa collabora, altresì, con le autorità di pubblica sicurezza per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 5. Alle maggiori spese necessarie per il funzionamento dello sportello unico per le imprese e per la gestione della zona franca, poste a carico delle amministrazioni comunali, si provvede mediante una quota pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, a valere sulle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6. Le amministrazioni comunali, singole o associate, partecipano alla ripartizione della quota di maggiori spese sostenute in proporzione al numero di insediamenti produttivi effettivamente realizzati in conformità alla presente legge.

2. Le imprese che intendono insediarsi nella zona franca presentano all'amministrazione comunale la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto.

3. L'amministrazione comunale, rilascia la ricevuta dell'avvenuta acquisizione della SCIA, di cui al comma 2, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato. L'amministrazione comunale trasmette immediatamente la SCIA e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti a effettuare le verifiche e i controlli successivi. In caso di interventi

edilizi che necessitano di SCIA o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA.

4. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere all'amministrazione comunale la convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della SCIA e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione comunale convoca immediatamente la conferenza di servizi in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. L'amministrazione comunale trasmette senza indugio la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi. Il parere positivo della conferenza di servizi costituisce titolo per la variante urbanistica.

5. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 3 è avviata dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che in caso contrario decade, e non può essere riproposta dal medesimo soggetto per i successivi due anni. La comunicazione di fine lavori o il certificato di collaudo positivo consente l'immediata messa in funzione degli impianti.

ART. 4.

*(Piano strategico triennale
di investimento).*

1. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata sulla base di un accordo di programma quadro stipulato, entro nove mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, tra la regione siciliana e i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, è avviato un piano strategico triennale di investimento, di seguito denominato « piano », riguardante i seguenti settori:

- a) portualità commerciale e turistica;
- b) piattaforma logistica intermodale al servizio della zona franca;
- c) potenziamento delle vie di comunicazione, compresa la realizzazione di uno scalo aeroportuale regionale;
- d) potenziamento delle telecomunicazioni tramite trasmissione di dati senza fili e comunicazioni a banda larga;

2. Il piano è proposto dalla regione siciliana, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 3 e le aggregazioni imprenditoriali interessate.

3. Il piano, in regime di cofinanziamento, è dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014, quale quota di concorso statale. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 6.

ART. 5.

(Piano per la tutela della legalità nella zona franca)

1. Con propri provvedimenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'interno:

- a) adotta un piano volto a impedire infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca;
- b) intensifica, nella zona franca attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti;
- c) coordina le attività di tutela e di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta. In caso di successive aggregazioni alla zona franca di comuni limitrofi

delle province di Enna e di Agrigento, tali attività sono poste in essere anche dalle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Enna e di Agrigento;

d) nomina uno o più soggetti per l'assistenza alle imprese ubicate nella zona franca, contro il rischio di estorsione a opera di organizzazioni mafiose o similari.

2. Ai fini del loro insediamento nella zona franca le imprese devono essere in regola con la certificazione antimafia, nonché disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ulteriori requisiti possono essere individuati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1. Le imprese sono tenute a denunciare ogni forma di comportamento illecito cui sono state soggette o di cui sono venute a conoscenza.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2012, in 150 milioni di euro per l'anno 2013, in 100 milioni di euro per l'anno 2014 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Norma di coordinamento).

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge decorre dal periodo

d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0047000